

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2002 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero.
- (2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002.
- (3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) IIIa (Kattegat e Skagerrak).
- (4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e

1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità.

- (5) È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002.
- (6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1.
- (7) Durante la sessione annua della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico — ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t.
- (8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2555/2001 ⁽²⁾ relativo alla ripartizione annua dei TAC.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.